



## Direzione

---

**Ai Dirigenti dei Servizi  
Pensioni e Previdenza 1  
Pensioni e Previdenza 2  
Al Dirigente dell'Area 2  
Sede**

E, p.c.:

**Al Commissario Straordinario  
Al Collegio dei Sindaci  
Al Garante  
Alla Segreteria Generale della Regione  
Al Dirigente generale del Dipartimento F.P.  
Al Dirigente Generale del Corpo Forestale  
Al Dirigente del Servizio 11 – Dipartimento F.P.**

**Oggetto:** pensioni a soggetti residenti all'estero – condizioni di erogabilità - applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali entrate in vigore con la Colombia, la Giamaica e la Repubblica orientale dell'Uruguay

Gli enti previdenziali nazionali e non (come questo Fondo), in qualità di sostituto d'imposta, sulla base delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, applicano le relative clausole in presenza dei requisiti previsti dalla normativa tributaria vigente, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

1. Con la legge 17 luglio 2020, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020, si è proceduto alla ratifica ed esecuzione nel nostro ordinamento della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con annesso Protocollo.



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza  
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*  
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo  
Codice Fiscale 97249080827  
Resp. del procedimento:  
pec: [fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it](mailto:fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it)  
email: [fondopensionisicilia@regione.sicilia.it](mailto:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it)

In particolare, per quel che riguarda il regime impositivo applicabile ai lavoratori ex dipendenti pubblici, l'articolo 19, comma 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con la Colombia prevede, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, che: "2.a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità". Pertanto, in base al citato articolo 19, le domande di esenzione relative alle prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, ai fini dell'accoglimento, dovranno essere complete anche di idonea documentazione attestante il possesso della nazionalità del paese di residenza estero, per la verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per ottenere l'esenzione ai fini IRPEF del reddito da pensione in Italia da questo Fondo, in qualità di sostituto d'imposta.

2. Con la legge 17 luglio 2020, n. 93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 5 agosto 2020, si è proceduto alla ratifica ed esecuzione nel nostro ordinamento dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con annessi Protocolli. Per quanto concerne i pensionati già dipendenti pubblici, l'articolo 20, paragrafo 2, dell'Accordo contro le doppie imposizioni in vigore con la Giamaica prevede, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, che: "2. (a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, qualunque pensione e le altre remunerazioni analoghe, pagate da, o mediante fondi creati da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica come corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o autorità, sono imponibili soltanto in tale Stato. (b) Tuttavia, tali pensioni e altre retribuzioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è residente di, e ha la nazionalità di, detto Stato. 3. Le disposizioni degli Articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale". Pertanto, in base al citato articolo 20, le domande di esenzione relative a prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, ai fini dell'accoglimento, dovranno essere complete di idonea documentazione attestante il possesso della nazionalità nel paese di residenza estero, per la verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per ottenere l'esenzione ai fini IRPEF del reddito da pensione in Italia erogato dal Fondo, quale sostituto d'imposta.

3. Con la legge 17 luglio 2020, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 3 agosto 2020, si è proceduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con annesso Protocollo. Per la previdenza pubblica, l'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con la Repubblica orientale dell'Uruguay prevede, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, che: "2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza  
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*  
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo  
Codice Fiscale 97249080827  
Resp. del procedimento:  
pec: [fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it](mailto:fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it)  
email: [fondopensionisicilia@regione.sicilia.it](mailto:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it)

prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità". Pertanto, in base al richiamato articolo 19, le domande di esenzione relative alle prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, ai fini dell'accoglimento, dovranno essere complete anche di idonea documentazione attestante il possesso della nazionalità nel paese di residenza estero per la verifica della sussistenza dei peculiari requisiti previsti per ottenere l'esenzione del reddito da pensione in Italia.

Distinti saluti

Il Direttore Generale  
Filippo Nasca



---

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza  
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*  
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo  
Codice Fiscale 97249080827  
Resp. del procedimento:  
pec: [fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it](mailto:fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it)  
email: [fondopensionisicilia@regione.sicilia.it](mailto:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it)